



COMUNE DI CAMPORGIANO

Provincia di Lucca

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL 09-04-2014**

Camporgiano, li 18-04-2014

La Responsabile Ufficio Segreteria
Lenzi Sabrina

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di aprile alle ore 20:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO	P	COMPARINI GASTONE	P
BIAGIONI TIZIANA	P	SUFFREDINI MARIO	P
POCAI EMO	P	PIEROTTI EZIO	P
LERA FABIO	P	FABBRI RICCARDO	P
TONINI LEONARDI RAUL	P	COLONNA ALBERTO	P
FABBRI DANILO	P	BERNACCHI ANDREA	P
GRANDINI PIERLUIGI	A		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor PETRI MARCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU** (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI** (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni

agricoli;

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI diretta;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

IN RELAZIONE a quanto previsto dal comma 681 il regolamento comunale dell'imposta unica comunale "IUC" all'art. 3 comma 5 del capitolo 3 "componente TASI" rimanda la determinazione della percentuale del tributo a carico dell'occupante alla delibera consiliare di approvazione delle aliquote TASI;

RITENUTO pertanto di prevedere che la percentuale del tributo a carico dell'occupante sia pari al 10% e che il 90% sia a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, fatte salve eventuali modifiche al comma 681 della legge 147/2013 che ne prevedano una differente obbligazione;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili dei servizi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 4 contrari (Pierotti, Bernacchi, Fabbri, Colonna) e n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti nella pubblica seduta,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **DETERMINARE LE SEGUENTI ALIQUOTE** per l'applicazione della **componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2014:**
 - **ALIQUOTA 1 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU:**
 - a) **per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
 - b) **per pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 - somma IMU + TASI = 6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU);

- **ALIQUOTA “1 per mille per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili;**

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 - somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari ad aliquota massima IMU);

- 3) di prevedere che la percentuale del tributo a carico dell’occupante sia pari al 10% e che il 90% sia a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, fatte salve eventuali modifiche al comma 681 della legge 147/2013 che ne prevedano una differente obbligazione;
- 4) **per l’anno 2014 non sono previste detrazioni per la TASI;**
- 5) di dare atto che il tributo è versato, con le modalità previste dal regolamento comunale dell’Imposta unica comunale “IUC” all’art. 15 del capitolo 3 “componente TASI”, in autoliquidazione da parte del contribuente in due rate semestrali con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno;
- 6) di dare atto che il gettito stimato TASI ad aliquota base per l’anno 2014 è pari a € 78.000,00;
- 7) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:
 - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;
 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da elenco dettagliato allegato “A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale e che di seguito si riportano con l’indicazione dei relativi costi complessivi di riferimento:

INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO	Indicazione analitica costo iscritto in bilancio
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 142.081,71
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 72.229,12
Polizia locale (pubblica sicurezza e vigilanza)	€ 46.315,26
Servizi socio assistenziale	€ 72.843,00
Servizi cimiteriali	€ 13.601,20

- 8) di dare atto che **complessivamente il grado di copertura dei costi dei servizi indivisibili è pari al 22,48%**;
- 9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del **tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 09/04/2014**, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 10) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione”;
- 11) di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente Deliberazione, avendo riportato, con separata votazione n. 8 voti favorevoli, n. 4 contrari (Pierotti, Bernacchi, Fabbri, Colonna) e n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti nella pubblica seduta.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 Del 09-04-2014

PARERE RESPONSABILE UFFICIO

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di atto deliberativo di cui all'oggetto

Camporgiano, li 01-04-14

IL RESPONSABILE
F.to LENZI SABRINA

AREA FINANZIARIA

Si esprime, sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, parere Favorevole in ordine:

[] - Regolarità Tecnica

[] Regolarità Contabile

Camporgiano, li 01-04-14

IL RESPONSABILE
F.to CAPPELLI MANUELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO

Il Segretario
F.to PETRI MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE ALBO PRETORIO certifica che copia della presente deliberazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 18-04-2014 ove rimarrà per

15 giorni consecutivi sino al giorno 03-05-2014 ai sensi dell'art. 124 comma 1

D.Lgs. 267/2000.

Camporgiano, li 18-04-2014 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ (Decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio) ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

Certifico che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 09-04-2014 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Camporgiano, li 09-04-2014 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA